

DOMANDE FREQUENTI SUL REGOLAMENTO DEL PARCO

1. Nel Parco è consentita la caccia?

Ai sensi della normativa vigente, i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale non rientrano tra le tipologie di Aree Protette in cui è vietata la caccia, pertanto l'attività venatoria è consentita all'interno del Parco dei Mughetti. La competenza in materia, finora affidata alle Province, è da poco passata alla Regione.

Le specie cacciabili e i relativi periodi sono elencati nella Legge Regionale 2 agosto 2004, n. 17; nel Parco dei Mughetti le specie di maggiore interesse per la caccia vagante sono il coniglio selvatico, la minilepre, il fagiano comune e la starna, questi ultimi allevati e rilasciati in determinati periodi.

La caccia può essere esercitata dalla terza domenica di settembre fino al 31 gennaio, con esclusione dei giorni di martedì e venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Ci sono tuttavia alcune aree in cui è vietata sia la caccia che l'addestramento dei cani: sono le Zone di Rifugio e Ambientamento, segnalate con tabelle rosse, e le fasce di rispetto previste dalla normativa vigente. La caccia infatti è vietata nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabiliti adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, quelle agro-silvo-pastorali, nonché consortili o vicinali ad uso pubblico. È inoltre vietato sparare da distanza inferiore a 150 metri in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, nonché agro-silvo-pastorali.

La vigilanza sulla caccia è in capo alla Polizia Provinciale, alle guardie volontarie delle Associazioni venatorie, alle G.E.V. abilitate e al Corpo Forestale dello Stato.

2. I mughetti si possono raccogliere?

Il mughetto (Convallaria majalis) rientra tra le specie di flora spontanea protetta della Regione Lombardia. Ai sensi della Legge Regionale n. 10/2008 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea", la raccolta dei mughetti è consentita nel limite massimo di n. 6 esemplari al giorno per ogni raccoglitore. Si ricorda inoltre che è vietata l'asportazione di radici e rizomi.

Questa regolamentazione ne previene il prelievo eccessivo, proteggendo quindi il simbolo del Parco.

3. La raccolta dei funghi è regolamentata?

In tutto il territorio regionale, ad esclusione di alcune aree dei Parchi Regionali e delle Comunità Montane, la raccolta funghi è gratuita e libera; quindi anche nel Parco dei Mughetti non serve alcun permesso né il pagamento di contributi.

La raccolta, consentita dall'alba al tramonto, si riferisce ai soli corpi epigei (non interrati) che possono essere prelevati solo manualmente, senza l'ausilio di attrezzi manuali o meccanici, se non per il taglio del gambo delle specie di Armillaria spp.

Il limite massimo giornaliero di raccolta per persona è di 3 kg di funghi, eccezion fatta per gli esemplari di Armillaria spp., per i quali non sono indicati limiti quantitativi. Alla raccolta deve seguire la pulitura sommaria del corpo fruttifero in loco.

Per il trasporto dei funghi è fatto obbligo di utilizzare contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore, quindi non sono ammessi sacchetti o contenitori di materiale plastico chiusi.



La raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili, anche se non recintati, senza il consenso dei proprietari, e nelle aree di nuovo rimboschimento per un tempo di 15 anni dall'impianto. È vietato raccogliere funghi decomposti e ovuli ancora chiusi di Amanita cesarea, ed è inoltre proibito il prelevamento, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio.

Si consiglia la raccolta delle sole specie eduli conosciute; per qualsiasi dubbio o per il riconoscimento di alcuni soggetti si può fare riferimento agli ispettorati micologici dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale.

La vigilanza sulla raccolta funghi è in capo alla Polizia Provinciale, alle G.E.V. e al Corpo Forestale dello Stato.

4. Devo accedere ad un terreno di mia proprietà con un automezzo. È necessario un permesso?

No. Infatti, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del Parco, nelle strade campestri e forestali interne al Parco la circolazione e la sosta dei veicoli a motore è vietata con l'esclusione di:

- mezzi agricoli;
- mezzi di servizio, vigilanza e pronto intervento dello Stato, degli Enti Locali e di altri Enti Pubblici o Enti di erogazione di servizi pubblici;
- mezzi dei proprietari o conduttori dei terreni serviti dalle suddette strade, nonché quelli necessari per l'esecuzione di lavori o attività temporanee autorizzate e per lo svolgimento di manifestazioni autorizzate.